

### Comune di Casalpusterlengo

(Provincia di Lodi)

P. IVA 01507990156

# Regolamento Albo Comunale delle Associazioni

Approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 29.01.2024

### Art.1 FINALITÀ ED OGGETTO

Il Comune di Casalpusterlengo, in coerenza con l'art. 118, ultimo comma della Costituzione, gli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dell'art. 63 dello Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

### Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

È istituito, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale, paesaggistica;
- b) attività culturali, ricreative, storico, artistiche;
- c) attività sportive;
- d) attività socioassistenziali, di tutela e promozione dei diritti umani;
- e) combattentistiche e d'arma.

La tenuta del registro è affidata ai responsabili dei Servizi Cultura, Sport, Cerimoniale, Protezione Civile, Sociali ed Ecologia ognuno per propria competenza.

Il Sindaco, con proprio atto, potrà in relazione alle mutate condizioni ed esigenze della Comunità locale integrare l'elenco delle sezioni tematiche.

Il Registro contiene i seguenti dati minimi: sezione, numero e data di iscrizione, denominazione, Associazione (anagrafica CF ecc.), telefono, indirizzo mail, (breve descrizione dell'attività svolta).

### Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 12 mesi, che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere provinciale, regionale e nazionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, che potrà assumere forma di scrittura privata registrata o atto pubblico (in tal caso il notaio provvederà alla registrazione dello stesso), oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
- 1. Nell'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative di cui all'art. 2 che abbiano i seguenti requisiti:

 A) In caso di iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono:

essere anche espressione della Comunità locale, avere sede nel territorio comunale, oppure essere operanti in ambito comunale, oppure rappresentare la sezione locale di Associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;

essere operanti nel territorio Comunale, cioè, avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio Comunale rivolta o agli associati o a tutta la Comunità locale;
- avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre Associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio Comunale nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

- B) In caso di non iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi, nonché alla disciplina Comunitaria;
  - essere espressione della Comunità locale: avere sede e/o essere operanti e/o a beneficio nel/del territorio Comunale, oppure rappresentare la sezione locale di Associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
  - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo, in ogni caso senza scopo di lucro;
  - perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sportive, ovvero all'interno delle indicazioni dei precedenti articoli, e non avere finalità di lucro;
  - essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto;
  - essere operanti nel territorio Comunale, cioè, avere almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio Comunale rivolta agli associati o a tutta la Comunità locale;
- b) avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre Associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

- 2. Non possono essere iscritti al registro:
- i partiti e/o i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive o di logge o massoneria;
- le imprese sociali in forma di società di capitali;
- i soggetti che tra gli scopi statutari perseguono intenti sovversivi, contro l'unità dello Stato, discriminatori, sotto ogni forma e/o mezzo;

### Art.4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è indirizzata al Sindaco e va inviata all'Ufficio Protocollo del Comune preferibilmente in modalità digitale unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica della scrittura privata registrata o atto pubblico di costituzione e/o dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
- d) curriculum ed elenco delle attività promosse nel corso dell'anno precedente.
   (non è richiesto per le Associazioni che raggruppano Associazioni già iscritte all'Albo Comunale);
- e) l'elenco dei soci o degli aderenti con indicazione del Comune di residenza su eventuale richiesta dell'Amministrazione e/o degli Uffici Comunali;
- f) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

# Art.5 ISCRIZIONE

- 1) L'iscrizione nelle categorie di cui all'art. 2, avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura o del Servizio Sport, Cerimoniale, Protezione Civile o dei Servizi Sociali o Ecologia, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda previo accertamento dei requisiti richiesti.
  - Le Associazioni aventi sede nel territorio Comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale e Provinciale, sono iscritte d'ufficio, previa l'acquisizione di copia della relativa documentazione.
- documentazione che attesti l'eventuale iscrizione ad Albi/Registri nazionali, provinciali, regionali (ad esempio Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), CONI, etc.);
- programma indicativo degli interventi che la forma associativa intende realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro (tre anni) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'associazione stessa;
- autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali e indicazione di un indirizzo e – mail per la ricezione di comunicazioni e/o informazioni.
- 2) Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
- 3) Il Responsabile individuato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel Registro attribuendo un numero e dandone comunicazione al richiedente via e mail / pec.
- 4) Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.
- 5) Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

- 6) Ogni Associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
- 7) La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
- 8) Il provvedimento di diniego è impugnabile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

### Art.6 REVISIONE DELL'ALBO

- 1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, il modulo appositamente predisposto.
- 2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo del settore di competenza, invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
- 3. Responsabile della tenuta dell'Albo del settore di competenza provvede d'ufficio, con cadenza triennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione. Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi. Non è ammesso il rinnovo tacito.
- 4. l'amministrazione Comunale tramite i responsabili dei relativi settori, si riserva, qualora necessario, la facoltà di convocare in assemblea le Associazioni iscritte all'albo Comunale.

# Art.7 CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
- 2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
- 3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
- 4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
- 5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

# Art.8 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio Comunale da almeno un anno, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti

dallo Statuto Comunale. Tale requisito non è richiesto alle Associazioni che raggruppano Associazioni già iscritte all'Albo Comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/81.

### Art.9 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni e gli enti iscritti al registro possono:

- 1. Presentare istanze e proposte finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivi di cui sono portatori;
- 2. Presentare relazioni sulle necessità emergenti sul territorio Comunale;
- 3. Stipulare con il Comune convenzioni ed accordi, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale.

### Art.10 PUBBLICITÀ DELL'ALBO

- 1. Il Comune di Casalpusterlengo cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo;
- 2. L'Albo Comunale delle Associazioni e degli enti del Terzo settore è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casalpusterlengo.

### Art.11 OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione e trasmissione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organismi preposti.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge.

### Art.12 ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dall'8 aprile 2024;
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni del previgente regolamento in materia;
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia;
- 4. Le convenzioni e gli accordi di qualunque natura già formalizzati all'entrata in vigore del presente regolamento, esplicano i loro effetti fino alla naturale scadenza.